

INPS: Congedo papà obbligatorio e facoltativo per il 2018

13 Febbraio 2018

L'INPS informa, dal proprio sito internet, che dal 2018 il **padre lavoratore dipendente** ha diritto a 4 giorni di **congedo obbligatorio**, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). I giorni, come precisa l'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere goduti anche in via non continuativa.

Dal 2018 è prevista, inoltre, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di **congedo facoltativo**, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.

Sono tenuti a presentare domanda per il [congedo papà](#) solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS ([circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40](#)), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest'ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In quest'ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all'INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruito, secondo le disposizioni del [messaggio 18 aprile 2013, n. 6499](#).